



UNIVERSITA'  
CAMPUS  
BIO-MEDICO  
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE  
*Anno Accademico 2023/2024*  
N. 149 del 26/03/2024

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI  
DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

**IL RETTORE**

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, emanato con DR. n. 198 del 30 maggio 2022;
- Vista** La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- Visto** l'art. 14 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.79 del 29 giugno 2022;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (D.R. n. 2 del 10 gennaio 2012);
- Attesa** la necessità di adeguare il regolamento vigente alle nuove disposizioni normative;
- Vista** la delibera dal Senato Accademico del 14 febbraio 2024;
- Vista** la delibera dal Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2024;

**DECRETA**

**Art. 1**

È emanato il nuovo Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante.

**Art. 2**

Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Roma, 26 marzo 2024

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale  
(Dott. Andrea Rossi)

ROSSI ANDREA  
2024.03.26.16:19:40  
CN=ROSSI ANDREA  
G=IT  
2.5.4.4=ROSSI  
2.5.4.42=ANDREA



Il Rettore  
(Prof. Eugenio Guglielmelli)

GUGLIELMELLI EUGENIO  
2024.03.26.17:06:33  
CN=GUGLIELMELLI EUGENIO  
C=IT  
2.5.4.4=GUGLIELMELLI  
2.5.4.42=EUGENIO  
RSA2048 DN

AR

AR



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI  
SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

- Art. 1** - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2** - Definizioni
- Art. 3** - Tipologie contrattuali
- Art. 4** - Modalità di finanziamento
- Art. 5** - Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di Ricercatore a Tempo Determinato
- Art. 6** - Contenuto del bando di selezione
- Art. 7** - Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Art. 8** - Domanda di partecipazione
- Art. 9** - Commissione Giudicatrice
- Art. 10** - Selezione
- Art. 11** - Proposta di chiamata
- Art. 12** - Chiamata diretta dei Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali
- Art. 13** - Rapporto di lavoro
- Art. 14** - Trattamento economico e previdenziale
- Art. 15** - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
- Art. 16** - Mobilità
- Art. 17** - Norme finali e transitorie

**Art. 1  
(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito denominata UCBM), disciplina le modalità di selezione, finalizzate all'assunzione di Ricercatori a tempo determinato, nonché il regime giuridico ed il trattamento economico, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, sia nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, sia nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022.





## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
  - b) per proroga del contratto, il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;
  - c) per rinnovo del contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.

## Art. 3 (Tipologie contrattuali)

1. Le tipologie contrattuali oggetto del presente regolamento sono così definite:
  - a) **contratti a tempo determinato di tipo a (RTD-a)**, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242;  
L'indizione di procedure per il reclutamento di RTD-a è consentita sino al 30 giugno 2025, fatta salva ulteriore proroga di legge, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 e comunque, in coerenza con le tematiche ad esso riferibili.
  - b) **contratti a tempo determinato di tipo b (RTD-b)**, sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, (con indizione delle procedure consentita fino al 29 giugno 2023), nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, di durata triennale, non rinnovabili.
  - c) **contratti a tempo determinato in tenure track (RTT)**, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 79/2022 di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, per una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto **di cui al precedente comma 1, lettera b)** del presente articolo, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della stessa Legge. La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.  
L'Università, qualora disponga delle necessarie risorse nella propria programmazione, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto, la chiamata, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore Concorsuale.  
La procedura è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, **di cui al precedente comma 1, lettera c)**





del presente articolo, l'Università, su istanza dell'interessato, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge n. 240/2010. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale di riferimento. La procedura è regolamentata dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.

#### **Art. 4 (Modalità di finanziamento)**

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:
  - a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo;
  - b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati previa stipula di scrittura privata/atto notarile/apposite convenzioni;
  - c) finanziamento totale o parziale proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati, a valere su progetti di ricerca acquisiti dall'Ateneo.
2. Le risorse esterne di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato.

#### **Art. 5 (Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di Ricercatore a Tempo Determinato)**

1. L'attivazione dei contratti è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito della delibera del Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà competente, previa autorizzazione del Direttore Generale sulla base della copertura finanziaria verificata dalla Direzione Risorse Umane. La proposta di attivazione, formulata dal Consiglio della Facoltà Dipartimentale competente, deve contenere i seguenti elementi:
  - a) la tipologia del contratto RTD-a o RTT con cui si intende assumere il Ricercatore a tempo determinato specificando il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
  - b) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c) il Settore Concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, per i contratti RTD-a;
  - d) il Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale e un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, esclusivamente per i contratti RTT;
  - e) la Facoltà Dipartimentale di afferenza e il Referente, Professore dell'Ateneo, per le attività di ricerca di cui al punto b);
  - f) la sede di svolgimento delle attività;
  - g) le attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica, che saranno assegnate al Ricercatore dalla Facoltà Dipartimentale;
  - h) l'impegno didattico complessivo (didattica frontale, didattica integrativa e servizio agli studenti) che sarà assegnato al titolare dalla Facoltà Dipartimentale;
  - i) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
  - j) l'eventuale lingua straniera richiesta.





**Art. 6**  
**(Contenuto del bando di selezione)**

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:
  - a) la tipologia del contratto (RTD-a o RTT);
  - b) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;
  - c) l'oggetto del contratto;
  - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
  - e) il numero di CFU di didattica frontale con le relative modalità di svolgimento, nonché le ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
  - f) il Settore Concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari per i contratti RTD-a;
  - g) il Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari, per i contratti RTT;
  - h) per i Ricercatori di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento;
  - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
  - j) l'eventuale prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
  - k) diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
  - l) il trattamento economico e previdenziale;
  - m) il Referente per le attività di ricerca;
  - n) la sede prevalente di lavoro;
  - o) le modalità di selezione;
  - p) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
  - q) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
  - r) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo, che saranno assegnati al Ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);
  - s) la trasmissione telematica, entro il termine indicato, delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni.
2. Il bando di selezione è pubblicato sui siti web:
  - dell'Ateneo: <https://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori/>;
  - del Ministero, dell'Università e della Ricerca: <http://bandi.miur.it>;
  - dell'Unione Europea: <http://ec.europa.eu/euraxess>.

**Art. 7**  
**(Requisiti per la partecipazione alla selezione)**

1. Alle selezioni, per i contratti di cui all'art. 3 commi a) e c), sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.





2. I requisiti di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti alla data del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Non sono ammessi alle selezioni:
  - coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di Professore di I e II fascia e Ricercatore, ancorché cessati dal servizio.
4. Non sono ammessi alle selezioni per i Ricercatori RTD-a coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022, presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma o presso altri atenei, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, al comma 1, della medesima Legge nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.
5. Non sono ammessi alle selezioni per i Ricercatori RTT, i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio della stessa tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010 nel testo successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 di conversione del decreto-Legge n. 36/2022.
6. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

#### Art. 8

##### (Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione alle suddette procedure selettive è inviata esclusivamente per via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità riportate nel bando.
2. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La domanda deve essere corredata dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, e dalle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione.

#### Art. 9

##### (Commissione Giudicatrice)

1. La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da almeno tre componenti, designati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale interessata, scelti tra Professori di Prima o Seconda Fascia, in servizio presso qualsiasi Ateneo, appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale a cui si riferisce il bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie





ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale indicato nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università Campus Bio-Medico di Roma.

2. Ai sensi della Carta Europea dei Ricercatori, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali interessate, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.
3. Hanno titolo a far parte della Commissione di Valutazione i Professori di I fascia, in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e i Professori di II fascia, in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di Professore di I fascia.
4. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale interessata nella delibera trasmessa agli uffici competenti. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Università. Non possono far parte della Commissione i Professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
5. A seguito di rinuncia (adeguatamente motivata) o indisponibilità di uno o più componenti già designati della Commissione Giudicatrice, il Consiglio della Facoltà Dipartimentale di afferenza del bando, designa un nuovo componente secondo le modalità indicate al comma 1.
6. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
7. Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse previsti dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura selettiva. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.
8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.
9. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.
10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
11. La Commissione svolge i lavori alla presenza, in sede o in collegamento telematico, di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità. I Professori non appartenenti ai ruoli dell'Università Campus Bio-Medico di Roma fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dalla Travel Policy dell'Università.





**Art. 10  
(Selezione)**

1. La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La Commissione giudicatrice, all'atto dell'insediamento, predetermina in dettaglio i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni.
3. Il punteggio è determinato in 100 punti, sulla base dei seguenti parametri:  
**per i Ricercatori RTD-a:**
  - titoli: fino a un massimo di 30 punti;
  - pubblicazioni: fino a un massimo di 70 punti.**per i Ricercatori RTT:**
  - titoli: fino a un massimo di 40 punti;
  - pubblicazioni: fino a un massimo di 60 punti.Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera. Detta prova avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
4. La Commissione giudicatrice, per determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, procede preliminarmente alla valutazione degli stessi, esprimendo un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (se presentata), dell'attività didattica, dell'attività clinico assistenziale, ove prevista, secondo i seguenti criteri e i parametri predeterminati in conformità alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243.
5. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati **sono tutti ammessi alla discussione** qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
6. La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, sono resi pubblici sul sito dell'Università. I candidati sono convocati, mediante comunicazione pubblicata sul medesimo sito, almeno dieci giorni prima della discussione. La pubblicazione sul sito dell'Università ha valore, a tutti gli effetti, come notifica senza ulteriori formalità.
7. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni presentate dai candidati e alla discussione pubblica, individua il candidato vincitore, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70 punti, con il raggiungimento minimo di 20 punti per i titoli per i Ricercatori RTD-a, e con il raggiungimento minimo di 30 punti per i titoli per i Ricercatori RTT.  
All'attribuzione dei punteggi non consegue alcuna graduatoria e non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
8. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale, sono approvati con Decreto Rettorale, entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale. La relazione finale è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo.

**Art. 11  
(Proposta di chiamata)**

1. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale che ha richiesto la selezione formula, entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del Ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia aventi diritto al voto.





2. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico.
3. Nella eventualità che il Consiglio della Facoltà Dipartimentale deliberi di non procedere ad alcuna chiamata dovrà essere specificata la motivazione.

#### Art. 12

##### (Chiamata diretta dei Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali)

1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, l'UCBM può procedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale interessata, alla chiamata diretta, quali Ricercatori a tempo determinato, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli Ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, così come identificati con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 240/2010, nei casi e con le modalità in esso disciplinate, oltre che nei casi medio tempore contemplati dalla normativa in materia.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con Legge n. 79/2022, l'UCBM può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTD-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

#### Art. 13

##### (Rapporto di lavoro)

1. Successivamente alla data di approvazione della delibera di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, si procede all'assunzione del ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
2. Limitatamente alla tipologia di cui all'art. 3, lettera c), entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, si procede all'assunzione del Ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale in relazione alla Facoltà Dipartimentale interessata.
3. Il contratto è redatto in forma scritta, sottoscritto dal vincitore della selezione e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università, in qualità di legale rappresentante dell'Università e deve riportare:
  - a) la tipologia contrattuale di cui all'art. 3;
  - b) il programma di ricerca allegato e come parte integrante del contratto;
  - c) l'indicazione della data di inizio e di fine validità del contratto;
  - d) la sede di servizio, individuata dalla Facoltà Dipartimentale che ha richiesto l'attivazione del contratto;
  - e) la struttura di afferenza;





- f) Settore Concorsuale di inquadramento per gli RTD-a;
- g) il Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Concorsuale per gli RTT;
- h) il regime di impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- i) il trattamento retributivo annuo lordo, in conformità con quanto previsto dall'art. 14;
- j) l'adesione da parte del titolare del contratto ai principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella Carta delle Finalità ed alle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- k) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- l) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- m) la richiesta formale del Rettore, rivolta ad una struttura sanitaria convenzionata, per i Ricercatori di materie cliniche, che dovranno svolgere obbligatoriamente funzioni assistenziali.

È altresì causa di risoluzione del contratto la violazione dei principi contenuti nella Carta delle Finalità e delle disposizioni contenute nel Codice Etico.

2. Il titolare del contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi; la Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza, previo parere del Referente per le attività di ricerca, deve esprimere una formale valutazione sulle attività svolte dal ricercatore, da trasmettere alla Direzione Risorse Umane. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso il periodo di prova, il titolare del contratto è tenuto a darne un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione universitaria ha diritto di trattenere all'interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Qualora il Ricercatore a tempo determinato debba svolgere anche attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Università e la struttura sanitaria convenzionata. Il tempo di lavoro del personale Ricercatore a tempo determinato, titolare di incarichi assistenziali, attesa la giusta ripartizione tra l'attività didattica, di ricerca e di assistenza, ricomprende tutti gli aspetti della prestazione lavorativa. Pertanto, la distribuzione dell'orario di lavoro tra gli incarichi in cui si articola l'obbligazione lavorativa viene concordata con il responsabile della struttura assistenziale di appartenenza, in coerenza con la posizione e le funzioni ricoperte, nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi Accademici e dalla Direzione della struttura sanitaria. Il fine è quello di assicurare il mantenimento ed il miglioramento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e di favorire lo svolgimento sia delle attività correlate all'incarico assistenziale affidato sia di quelle di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. I Ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e di 750 ore per i Ricercatori a tempo definito. I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal Responsabile delle attività di ricerca.
5. Il Ricercatore è tenuto, inoltre, a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, attività di didattica frontale secondo le indicazioni e modalità che gli verranno impartite dai competenti Consigli delle Facoltà Dipartimentali.
6. Il Ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dal Senato Accademico.
8. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei Ricercatori universitari.





9. I Ricercatori di cui al presente Regolamento possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa valutazione della competente Facoltà Dipartimentale, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria nel caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno. La scelta va esercitata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio ovvero, nel caso di inferiore durata residua del contratto, fino al termine di quest'ultimo.
10. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso la Facoltà Dipartimentale a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione, senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto conseguente al mutamento del regime di impegno è sottoscritta dal Ricercatore e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale.
11. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati, su richiesta del titolare.
12. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### Art. 14

##### (Trattamento economico e previdenziale)

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010.
2. Il trattamento economico dei ricercatori con contratto di tipo RTT è pari al trattamento annuo iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito (classe 0), elevato fino a un massimo del 30 per cento.
3. I contratti di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.
5. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dalla Struttura Sanitaria convenzionata presso la quale il Ricercatore presta servizio.

#### Art. 15

##### (Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi)

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:
  - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - b) con la titolarità degli assegni o contratti di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
  - c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia presso altri Atenei;
  - d) con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il Ricercatore a tempo determinato, inoltre, non può svolgere ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università, fatto salvo, per i Ricercatori con regime d'impegno a tempo definito, l'esercizio di attività libero-professionale e di





lavoro autonomo purché non determini situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. In ogni caso, trovano applicazione le norme del vigente Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e Ricercatore, compatibilmente con le norme di Legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei Ricercatori a tempo determinato.

3. Non sono ammessi alle selezioni i Professori universitari di prima e seconda fascia ed i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché coloro che abbiano già usufruito di contratti RTT per almeno un triennio.
4. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, Legge 240/2010, ai Ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione degli organi accademici, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi ai Professori di I e II fascia ed ai Ricercatori universitari con regime di impegno a tempo pieno.

### Art. 16 (Mobilità)

1. In caso di mobilità tra Atenei, i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

### Art. 17 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato dell'UCBM, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, di cui al Decreto Rettorale 10 gennaio 2012, n. 2.
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure bandite con Decreto del Rettore successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.
4. Fino al 31 dicembre 2026, fatta salva ulteriore proroga di legge, su richiesta del Ricercatore è riconosciuto ai fini dell'inquadramento a Professore Associato:
  - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore- universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), del previgente testo della Legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori Associati avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
  - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.
5. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale contenente i Gruppi Scientifico-Disciplinari, le chiamate di Ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.



ROSSI ANDREA  
2024.03.26.16:15:33  
CN=ROSSI ANDREA  
O=IT  
2.5.4.4=ROSSI  
2.5.4.42=ANDREA

11

GUGLIEMELLI EUGENIO  
2024.03.26.17:06:55  
CN=GUGLIEMELLI EUGENIO  
O=IT  
2.5.4.4=GUGLIEMELLI  
2.5.4.42=EUGENIO  
RSA2048 DH